

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ex art. 4, 1' comma L. 300/1970

in materia di allestimento di sistemi di videosorveglianza

Il giorno 11/05/2016, presso la sede di Piave Servizi Srl in Codognè, si sono incontrati:

- La Società Piave Servizi S.r.l. – d'ora in poi "Società" - nella persona dell'Ing. Pesce Carlo Direttore Generale per i poteri conferitigli dal C.d.A. del 12.12.2015 e con l'assistenza del Dott. Petrin Mario Direttore Amministrativo e del Rag. Bianco Gianpietro Consulente del Lavoro;
- Le RSU aziendali nelle persone dei Signori:
 - D'Orlando Lucio, Oliana Alberto e Sanson Maurizio - di provenienza ex Servizi Idrici Sinistra Piave Srl;
 - Lubiato Luciano, Zanon Thomas – di provenienza ex Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa;
 - assistite dalle OO.SS. territoriali di categoria nelle persone dei Signori D'Orlando Lucio della Uiltec-Uil, Novello Massimo e Furlan Maria Cristina della Filctem-Cgil e Andrea Misericordia della Femca-Cisl;

Premesso che:

- dal 01/01/2016 la Società Piave Servizi S.r.l., a seguito fusione, ha incorporato le società Servizi Idrici Sinistra Piave Srl e Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa;
- l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che " 1. *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*
2. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*
3. *Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196";*
- nella nozione di "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature di videosorveglianza" possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni relative all'attività dell'azienda;

- con il "Provvedimento in materia di videosorveglianza" del 09/04/2010, pubblicato in G.U. n. 99 del 29/04/2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato una serie di regole in materia;
- la Società ha manifestato l'intenzione di predisporre un sistema di monitoraggio con impianti di videosorveglianza delle strutture aziendali, delle sue pertinenze e degli accessi esterni, delle aree parcheggio e custodia automezzi, per perseguire le finalità di tutela del patrimonio aziendale, la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la tutela della documentazione ivi conservata in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati;
- pertanto, la Società, al fine di garantire la tutela del patrimonio aziendale ed il controllo degli accessi aziendali, intende installare impianti di videosorveglianza nel piazzale antistante l'accesso uffici, nelle aree di parcheggio/custodia mezzi aziendali, nonché all'interno della palazzina uffici, con funzionamento, peraltro, in orari in cui non vi è di norma svolgimento di attività lavorativa;
- la Società, inoltre, al fine di garantire opportuna sorveglianza nelle aree perimetrali delle attività, ha, altresì, manifestato l'intenzione di monitorare con impianti di videosorveglianza tutte le proprie aree di confine;
- la Società conseguentemente, predisporrà un regolamento interno che definisce la "policy" aziendale in materia di sistemi di videosorveglianza;
- le RSU e le OO.SS., alla luce delle informazioni ricevute, danno atto della sussistenza, come evidenziate dall'azienda, delle motivazioni organizzative, produttive e di sicurezza degli operatori nonché di salvaguardia della tutela del patrimonio aziendale che sono alla base della decisione aziendale di procedere all'installazione degli impianti di videosorveglianza;
- l'installazione dei sopracitati impianti di videosorveglianza riguarderà ogni sede/ufficio/unità locale/magazzino ove viene svolta l'attività della Società;
- presso l'Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa era già stato sottoscritto in data 13/11/2014, e quindi ante fusione, verbale di accordo relativo all'attuale unità locale di Roncade Via T. Vecellio n. 8;

Tanto premesso

e ritenuto parte essenziale e sostanziale del presente accordo, dopo ampia e approfondita discussione le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo contribuendo a chiarirne i contenuti e devono qui intendersi trascritte.
2. Le RSU e i relativi rappresentanti sindacali, preso atto delle motivazioni espresse dalla Società, convengono e autorizzano la Società nell'installazione degli impianti di videosorveglianza nelle strutture aziendali, nelle sue pertinenze e negli accessi esterni, nei piazzali antistanti l'accesso uffici, nelle aree di parcheggio/custodia mezzi aziendali, nelle aree perimetrali nonché all'interno delle palazzine uffici, per perseguire le finalità di tutela del patrimonio aziendale, la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché la tutela della documentazione ivi conservata in relazione a possibili accessi agli ambienti di lavoro da parte di terzi estranei non autorizzati.

Per la sede di Codognè Via F. Petrarca n. 3, viene allegata al presente verbale la planimetria per la parte relativa agli uffici interni.

Per l'unità locale di Roncade Via T. Vecellio n. 8, il presente verbale annulla e sostituisce il precedente accordo ai fini della prevista autorizzazione sindacale, fermo restando la validità e conformità alle disposizioni di legge di quanto già installato e reso operativo dalla "Azienda Servizi Pubblici Sile Piave Spa" ante fusione, per effetto dell'allora sottoscritto verbale di accordo, e pervenuto alla Piave Servizi Srl con la fusione richiamata nelle premesse, riconoscendo, le parti sindacali, che il presente accordo opera di fatto senza soluzione di continuità con il precedente.

3. Il posizionamento di tali "impianti audiovisivi ed assimilati", le caratteristiche tecniche e le modalità di conservazione totale o parziale delle immagini saranno definiti in un secondo momento con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie di questo accordo secondo un "lay-out" concordato, una volta che l'azienda avrà completato l'individuazione del fornitore per tali sistemi e per ognuna delle sedi territoriali man mano interessate e che contestualmente verranno individuati anche i nominativi dei responsabili per la raccolta ed il trattamento dei dati acquisiti tramite il sistema di video sorveglianza.

La Società provvederà inoltre a redigere policy aziendale sul sistema di sorveglianza ed informativa ai dipendenti anche ai sensi dell'art. 4 c. 3 L. 300/1970 e art. 13 Dlgs 196/2003.

4. Le parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo potrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori e pertanto:

- l'attività di videosorveglianza verrà fatta nel rispetto del c.d. *principio di proporzionalità* nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione;
- la raccolta dei dati dovrà avvenire nel *principio di pertinenza e non di eccedenza*;
- il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo *correttezza e per scopi determinati*, espliciti e legittimi;
- i dati stessi dovranno essere *pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite*.

Conseguentemente l'attività di videosorveglianza dovrà avvenire nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) e, più in particolare, in ottemperanza del Provvedimento a carattere generale emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.

5. Le parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto al punto 2 del presente accordo e che non potranno essere diffusi o comunicati a terzi, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia. La Società metterà a disposizione il materiale video alle autorità competenti se si ravvisassero casi penalmente perseguibili o nel caso tale richiesta fosse avanzata.

6. In caso di registrazione, al fine di garantire in modo effettivo le finalità sopra indicate, le immagini verranno conservate, a cura del personale interno addetto alla sorveglianza specificatamente incaricato per iscritto ed in conformità alle idonee istruzioni ricevute, al massimo per 48 ore successive alla registrazione. Scaduto tale termine il sistema provvederà alla cancellazione automatica delle immagini, fatti salvi i casi di differimento del termine derivante da festività o chiusura degli uffici o servizi. Inoltre, le immagini verranno consegnate all'autorità giudiziaria od alle forze di polizia, nel caso in cui si debba aderire ad una loro specifica richiesta investigativa a seguito di indagini, o di denunce in caso di ipotesi di reato. Esclusivamente in tali casi le

immagini verranno conservate, separatamente, anche per periodi superiori al termine massimo su indicato e messe a disposizione solo delle autorità giudiziarie e di polizia.

7. Le parti concordano che saranno individuate, con designazione scritta, le persone che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni, compreso il personale dell'eventuale società incarica della vigilanza e/o gestione del sistema di videosorveglianza, e stabiliscono che l'accesso sarà tassativamente vietato ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. I nominativi delle persone autorizzate al trattamento dei dati, come pure le eventuali variazioni, saranno preventivamente comunicati alle R.S.U..
8. I lavoratori ed i terzi che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante. È comunque inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, luoghi ricreativi).
9. Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente {ad esempio, per finalità informative/ formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni di pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice della Privacy, fermo restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.
10. L'eventuale modifica o sostituzione dell'impianto di videosorveglianza che verrà adottato, sarà preventivamente comunicato alla RSU firmatarie del presente accordo alle quali verranno illustrate le eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche.
11. Per quanto non previsto nell'ambito del presente accordo, le parti rinviando a quanto previsto dalla normativa e alle prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.
12. I rappresentanti dei lavoratori sono tenuti al massimo riserbo verso i terzi in ordine alle informazioni fornite dalla Società nel corso del suddetto confronto.
13. Le parti concordano che la disciplina contenuta nel presente accordo e conseguentemente le intese sindacali in merito agli impianti di videosorveglianza non sono soggetti a termine o scadenza e sono vincolanti per tutti i lavoratori anche non iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e dei lavoratori assunti successivamente alla data dello stesso.
14. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si anno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 L. 300/1970 e della disciplina di cui al Dlgs 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Piave Servizi Srl
Ing. Pesce Carlo
Direttore Generale




Le R.S.U.

D'Orlando Lucio



Oliana Alberto



Sanson Maurizio



Lubiato Luciano



Zanon Thomas



Le OO.SS.

Per la Uiltec-Uil



D'Orlando Lucio

Per la Filctem-Cgil
Novello Massimo




Furlan Maria Cristina



Per la Femca-Cisl
Misericordia Andrea



Drawn by Mr. Mubir Akhtar B



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and some illegible text.